

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 638 e 1794-A

Relazione orale

Relatore RONCONI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 17 febbraio 2005

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (n. 638)

d'iniziativa dei senatori BALBONI e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2001

Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (n. 1794)

d'iniziativa dei senatori RONCONI, MAGRI, BERGAMO, CALLEGARO, SODANO Calogero, RUVOLO, TREMATERRA, CICCANTI, IERVOLINO, DANZI, GUBERT, SUDANO, SALZANO, ZANOLETTI e FORLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2002

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4

Disegni di legge

- testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge
nn. 638 e 1794 » 5
- n. 638, d'iniziativa dei senatori Balboni e Bonatesta .. » 10
- n. 1794, d'iniziativa dei senatori Ronconi ed altri » 11

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

su testo unificato ed emendamenti

(Estensore: FALCIER)

20 luglio 2004

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto per i disegni di legge nn. 638 e 1794, premesso che esso incide in ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, per quanto riguarda la disciplina dei consorzi agrari quali enti privati di carattere associativo, nonché alla tutela della salute e alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, esprime un parere non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), specificando più chiaramente il periodo inserito nell'articolo 5, comma 6, della legge n. 410 del 1999: in particolare appare opportuno chiarire se gli enti cui si fa riferimento siano esclusivamente quelli pubblici, per i quali soltanto appare congruo il richiamo ai «posti messi a concorso» ovvero, ove si ritenesse che gli enti cui si impone la riserva del 20 per cento a favore del personale dei consorzi agrari siano anche gli enti di natura privata, sembrerebbe necessario modificare detto periodo facendo riferimento ad una aliquota calcolata sulle assunzioni, eliminando il riferimento al concorso che non trova ragion d'essere se riferito anche ad enti privati.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al testo unificato, esprime parere non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito le perplessità che le proposte 4.5 e 4.6 suscitano nel prevedere una riserva di posti a favore del personale dei consorzi agrari nelle procedure concorsuali di tutte le amministrazioni pubbliche (emendamento 4.5) o di tutti gli enti pubblici non economici (emendamento 4.6), indipendentemente dalla circostanza che questi siano operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo unificato ed emendamenti

(Estensore: GRILLOTTI)

10 novembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato proposto per i disegni di legge nn. 638 e 1794, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

1) all'articolo 2, al capoverso comma *2-bis*, dopo le parole: «possono svolgere», e al capoverso comma *2-ter*, dopo le parole: «Trento e Bolzano», siano rispettivamente inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

2) all'articolo 2, al capoverso comma *2-quater*, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione al suddetto comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese»;

3) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse la lettera *a*), limitatamente al capoverso comma *2-ter*, lettera *c*), nonché le lettere *b*) e *c*).

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta sulla proposta 2.8 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al capoverso comma 3, dopo le parole: «in particolare,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 4.4, 4.13 e 5.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche alla legge 28 ottobre 1999,
n. 410, recante nuovo ordinamento dei
consorzi agrari**

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili ai sensi dell'articolo 2520 dello stesso codice, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

1-bis. I consorzi agrari che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerati cooperative agricole a mutualità prevalente».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I consorzi agrari possono svolgere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'interesse pubblico attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, delineate dalle autorità preposte, particolarmente negli ambiti della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, dello sviluppo delle produzioni agricole con metodo biologico e della sperimentazione delle produzioni agricole di qualità.

2-ter. I consorzi agrari, in attuazione del comma 2-bis, possono costituire, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,

una cooperativa di secondo grado a responsabilità limitata per la gestione del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, della presente legge e per la stipula con i competenti Ministeri, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni annuali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2-*bis* del presente articolo.

2-*quater*. È costituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato, presieduto da uno dei componenti designati dal predetto Ministero, formato da dodici componenti, dei quali sei nominati dall'Ufficio di presidenza della Conferenza dei presidenti delle regioni, tre dal Ministero delle attività produttive e tre dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la funzione di esprimere un parere vincolante sulle convenzioni di cui al comma 2-*ter* e di verificarne l'attuazione. La partecipazione al suddetto comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborsi spese».

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, le parole: «2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*».

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La Federazione italiana dei consorzi agrari, di seguito denominata Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso è sciolta ai sensi dell'ar-

articolo 2545-*duodecies* del codice civile. L'eventuale patrimonio residuo attivo risultante al termine della liquidazione, in deroga all'articolo 26, primo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, è attribuito al Fondo costituito ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo.

2-*bis*. Al fine di agevolare la predisposizione e lo sviluppo dei servizi agli agricoltori è costituito un Fondo di solidarietà amministrato dalla cooperativa di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*.

2-*ter*. Al Fondo di cui al comma 2-*bis* affluiscono:

a) gli eventuali residui attivi risultanti al termine della procedura di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) l'eventuale attivo risultante al termine delle operazioni di esecuzione del concordato Federconsorzi.»;

b) al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «ricollocazione di tale personale», sono inserite le seguenti: «con i criteri vigenti per la mobilità nel pubblico impiego» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I predetti enti sono inoltre tenuti a riservare ai suddetti lavoratori una aliquota non inferiore al venti per cento delle assunzioni.»;

c) al comma 7-*bis*, le parole: «articolo 2543» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2545-*sexiesdecies*»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*ter*. Nel caso non sia stato nominato un commissario *ad acta*, il commissario liquidatore è legittimato a proporre al tribunale il concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previ parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità vigilante, applicandosi nella fat-

tispecie la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il commissario liquidatore cura l'esecuzione del concordato approvato dal tribunale con l'assistenza del comitato di sorveglianza».

Art. 5.

1. All'articolo 6 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzata ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'organo di vigilanza, rivolge, sia alla cooperativa di cui all'articolo 2, comma 2-ter, sia ai consorzi agrari della stessa regione o di regione confinante un preliminare invito a formulare una offerta per l'acquisto dell'azienda o del ramo di azienda e la vendita è effettuata in favore del miglior offerente, fermo restando che non è consentito l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altro consorzio agrario.

1-bis. Tra i consorzi offerenti viene preferito, a parità di condizioni, quello della stessa regione. Qualora nella stessa regione vi siano due o più consorzi offerenti, a parità di condizioni il commissario liquidatore invita i consorzi interessati a formulare una nuova offerta e la vendita è effettuata in favore del consorzio maggior offerente.

1-ter. Se da parte dei consorzi di cui al comma 1 non pervengano offerte, il commissario liquidatore, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'organo di vigilanza, divulga pubblico invito a formulare offerte di acquisto dell'azienda o del ramo di azienda. Tra gli offerenti sono preferite, a parità di condizioni rispetto ad altri offerenti, le società cooperative agricole costituite ed operanti

nella provincia e successivamente nella regione in cui ha sede il consorzio.

1-quater. Sulle cessioni a cooperative agricole o a terzi di cui al comma *1-ter*, è riservato ai consorzi agrari in amministrazione ordinaria della stessa regione o di regione confinante il diritto di prelazione nei confronti degli altri acquirenti. Qualora i consorzi che esercitano il diritto di prelazione siano più di uno, si applica il comma 1».

Art. 6.

1. La titolarità dei crediti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, si intende riferita solo ed esclusivamente ai consorzi agrari. L'eventuale cessione di tali crediti, a suo tempo operata dai citati consorzi, non ha alcun effetto se il cessionario, o suo avente causa, non comprovi in sede amministrativa al Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante opportuna documentazione sostanziale, l'effettiva esistenza delle operazioni di pagamento riferite alle cessioni medesime. La mancata dimostrazione ad opera dei cessionari nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina l'assegnazione delle somme in favore dei consorzi titolari del credito. Gli eventuali giudizi in corso sono dichiarati estinti.

DISEGNO DI LEGGE N. 638

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALBONI E BONATESTA

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

DISEGNO DI LEGGE N. 1794

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RONCONI ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I consorzi agrari possono eseguire per conto e nell'interesse pubblico attività nell'ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, delineate dalle autorità preposte, particolarmente negli ambiti della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, dello sviluppo delle produzioni dell'agricoltura biologica, nelle funzioni di attuazione e sperimentazione della ricerca agricola applicata e nella promozione delle produzioni agricole di qualità; allo scopo possono effettuare nell'interesse pubblico funzioni di agenzia per la gestione di servizi e di merci.

2-ter. I consorzi agrari partecipano al capitale sociale della cooperativa consortile a responsabilità limitata (ASCAP) di cui all'articolo 2-bis».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge n. 410 del 1999, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Costituzione dell'ASCAP) -
1. I consorzi agrari, anche in liquidazione coatta amministrativa purchè autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa, promuovono la costituzione della cooperativa consortile a responsabilità limitata, denominata "ASCAP".

2. I consorzi partecipanti al capitale sociale di ASCAP sono abilitati alle funzioni

di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e beneficiano delle eventuali agevolazioni fiscali specifiche per i consorzi agrari, dovute alla funzione pubblicistica.

3. ASCAP esercita le attività di coordinamento delle funzioni pubblicistiche dei consorzi agrari, nonchè servizi di carattere generale nell'interesse dei consorzi stessi; è regolata dalle norme dello statuto e da quelle dettate negli articoli 2514 e seguenti del Titolo VI del Libro V del codice civile.

4. Lo statuto di ASCAP e le sue modificazioni sono sottoposti al parere preventivo autorizzato dall'autorità di vigilanza.

5. ASCAP stipula con i competenti Ministeri, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano protocolli convenzionali annuali per il coordinamento e l'attuazione delle attività proprie e di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della presente legge.

6. Per monitorare l'attuazione dei protocolli convenzionali di cui al comma 5 è costituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato, formato da dodici componenti, dei quali sei nominati dall'ufficio di presidenza della Conferenza dei presidenti delle regioni, tre dal Ministero delle attività produttive e tre dal Ministero per le politiche agricole e forestali, presieduto da un componente designato dal Ministero delle attività produttive.

7. Il comitato di cui al comma 6 esprime parere obbligatorio prima della stipulazione dei protocolli di cui al comma 5».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge n. 410 del 1999, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Parimenti è esclusiva la denominazione ASCAP, che viene riservata alla cooperativa costituita ai sensi dell'articolo 2-bis della presente legge».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge n. 410 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «I consorzi agrari» sono inserite le seguenti: «e ASCAP»;

b) al comma 2, dopo le parole: «sono assunti dal» sono inserite le seguenti: «Ministero delle attività produttive.».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge n. 410 del 1999, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole da: «sia stata presentata» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «sia stato presentato da parte del commissario liquidatore alla medesima autorità un adeguato programma contenente la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili anche per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della presente legge, ovvero adeguato programma contenente proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o domanda di autorizzazione, a qualunque titolo, anche di affitto e di comodato, di cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario che aderisca ad ASCAP o di società cooperativa agricola operante nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella

titolarità delle attività di impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione; succede altresì nella partecipazione al capitale di ASCAP, ove sottoscritto dal consorzio cedente. Il contratto di cessione come sopra stipulato con altro consorzio agrario o società cooperativa agricola non è soggetta all'esercizio della prelazione di cui all'articolo 6 della presente legge»;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il commissario liquidatore dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, d'intesa con le parti sociali e autorizzato dall'Autorità vigilante, può predisporre e attuare un piano di riorganizzazione aziendale con collocazione in mobilità dei lavoratori dipendenti in deroga ai criteri di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 5, comma 6, della presente legge.

7-ter. Anche il commissario liquidatore dei consorzi agrari è legittimato a proporre al tribunale la proposta di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previo parere del comitato di sorveglianza ed autorizzazione dell'autorità vigilante, applicandosi la procedura di cui al predetto articolo 214 ove compatibile con la presente disposizione; il commissario liquidatore cura l'esecuzione del concordato, con l'assistenza del comitato di sorveglianza; in questo caso dopo l'esecuzione del concordato, il commissario liquidatore rimane in carica come legale rappresentante del consorzio agrario per la durata di dodici mesi, assistito dal comitato di sorveglianza, allo scopo di ricostituire la base associativa del consorzio agrario, di far approvare lo statuto e ripristinare gli organi sociali, sentite le organizzazioni agricole e cooperative operanti nel territorio».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge n. 410 del 1999, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in amministrazione ordinaria» sono inserite le seguenti: «, aderenti ad ASCAP».

Art. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge n. 410 del 1999, dopo le parole: «della presente legge,» è inserita la seguente: «anche».

